



REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Versione 2016



Sommario

1.	SCOPO.....	3
2.	NOMINA, REVOCA E DURATA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO	3
2.1	Nomina e composizione dell'organismo	3
2.2	Revoca dell'incarico	4
2.3	Decadenza dall'incarico.....	5
2.4	Cessazione dell'incarico	5
3.	REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	5
3.1	Poteri e funzioni attribuiti all'Organismo.....	5
3.2	Modalità di svolgimento dell'incarico.....	6
3.3	Convocazione, voto e delibere dell'Organismo.....	6
3.4	Attività di <i>Reporting</i> dell'Organismo nei confronti degli Organi societari	6
3.5	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	7
3.6	Obblighi di riservatezza	7
3.7	Modifiche del Regolamento.....	7



1. SCOPO

È istituito presso Farmacie Comunali (di seguito Società) un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e norme correlate predisposto dalla Società (di seguito "Modello") allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa di Farmacie comunali in applicazione delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (di seguito "Decreto").

Il presente Regolamento è predisposto dall'Organismo al fine di disciplinarne il funzionamento (di seguito anche "Organismo"), individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti e viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Farmacie Comunali, quale presa d'atto.

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, viene così affidato ad un Organismo della Società, come di seguito dettagliato, caratterizzato dalla presenza delle professionalità e delle competenze richieste, dei presupposti di onorabilità, autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni.

2. NOMINA, REVOCA E DURATA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

2.1 Nomina e composizione dell'organismo

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nomina l'Organismo esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza.

In particolare, l'Organismo è scelto tra soggetti qualificati ed esperti in ambito contabile e finanziario e nella sicurezza sul lavoro, dotati di elevata esperienza, competenza e professionalità manageriale, in possesso di requisiti di onorabilità, di tecniche per l'individuazione delle frodi (del tipo Certified Fraud Examiner - ACFE) in modo che appaia evidente l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della propria condotta.

In data 29 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società in considerazione delle dimensioni aziendali, del numero di attività sensibili in cui la Società è impegnata, e della concretezza ed entità dei rischi, ha nominato l'Organismo di Vigilanza, in **composizione monocratica** - membro esterno alla società (per la ragione specificate più sopra al paragrafo 4.1 della parte generale).

L'Organismo di Vigilanza si può avvalere di consulenti esterni per effettuare controlli anche specialistici ritenuti necessari ai fini dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre di confermare o di modificare la composizione dell'Organismo, anche nominando soggetti con qualifiche o funzioni diverse da quelle di cui sopra, pur garantendo una composizione che soddisfi i requisiti sopra riportati.

Costituiscono **cause di ineleggibilità** alla carica di membro dell'Organismo:

1. la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e



ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;

4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta da Farmacie Comunali S.p.A.

L'OdV deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione –, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, onde consentire la sostituzione nell'incarico.

Costituiscono cause di **decadenza** dell'OdV:

1. la condanna in primo o secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. la condanna in primo o secondo grado a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna in primo o secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condanna definitiva per uno dei reati del catalogo 231;
5. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
6. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta da Farmacie Comunali S.p.A.;
7. l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza o la violazione, in tali ipotesi dell'obbligo di astensione.

L'OdV deve:

- essere indipendente, nel senso che non deve intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- non essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è comunicato a tutti i livelli della società mediante apposita "comunicazione organizzativa".

L'OdV invia annualmente al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico.

2.2 Revoca dell'incarico

La revoca dall'incarico può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione.

La revoca potrà essere deliberata solo per giusta causa.

A titolo esemplificativo, possibili casi di revoca dall'incarico possono essere:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- la condanna della Società, ai sensi del Decreto, anche con provvedimento non ancora passato in giudicato, motivato sulla base della "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo;
- venir meno dei requisiti di eleggibilità o il verificarsi di una delle cause di decadenza;



- inadempimento dell'incarico affidato;
- la mancata presenza per due trimestri presso la sede delle società (o in altro luogo a ciò deputato);
- mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e diligenza.
- la violazione del divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni enunciato nel paragrafo 4.8.

2.3 Decadenza dall'incarico

Costituiscono cause di **decadenza** dell'OdV:

1. la condanna in primo o secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. la condanna in primo o secondo grado a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna in primo o secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condanna definitiva per uno dei reati del catalogo 231;
5. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
6. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta da Farmacie Comunali S.p.A.;
7. l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza o la violazione, in tali ipotesi dell'obbligo di astensione.

2.4 Cessazione dell'incarico

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'Organismo il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sostituzione con un'apposita delibera. L'Organismo potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

3. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

3.1 Poteri e funzioni attribuiti all'Organismo

L'Organismo è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale e costante vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e, in particolare, ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello organizzativo da parte degli Organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori della Società;
- sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura societaria ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni societarie e/o normative.



Al fine di svolgere con autonomia e indipendenza la propria funzione, l'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società tali da consentire l'efficace esercizio dei propri poteri.

L'Organismo dispone, inoltre, di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella misura di € 15.000,00 l'anno.

L'Organismo può impegnare risorse che eccedono il proprio budget in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

Nello svolgimento delle attività l'Organismo può avvalersi di personale dipendente e/o di società esterne con personale professionale specializzato e di prestazioni di collaboratori esterni, rimanendo, però, sempre direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

3.2 Modalità di svolgimento dell'incarico

Al fine di verificare l'effettiva attuazione e l'adeguatezza del Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà pianificare specifiche attività formalizzate nel documento "Piano di Audit o delle verifiche". A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organismo:

- svolge verifiche del rispetto delle leggi per quanto attiene le fattispecie di reato previste dal Decreto, del Codice Etico nonché del Modello da parte di tutti i destinatari;
- svolge verifiche periodiche su alcune operazioni che superino un determinato valore economico/impegno di spesa e/o comunque ritenute rilevanti dal medesimo Organismo ed in particolare quelle che comportino rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- monitora e sollecita eventuali iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- supporta, con specifica responsabilità, la Funzione delle Risorse Umane nella organizzazione di programmi di formazione e d'aggiornamento del personale in merito ai contenuti e all'applicazione del Decreto e delle norme collegate;
- verifica l'applicazione del Sistema disciplinare in caso di violazione delle regole di condotta e dei protocolli etico organizzativi interni esplicitati nel Modello;
- verifica l'introduzione e/o l'aggiornamento, in collaborazione con i responsabili interni, di politiche e/o procedure gestionali scritte idonee a prevenire la commissione degli illeciti di cui al Decreto, con riferimento a tutte le attività sensibili.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza collabora e si rapporta costantemente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e il Collegio Sindacale.

3.3 Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza presenza in ditta per l'espletamento dell'incarico almeno trimestralmente ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

Di ogni seduta deve redigersi apposito processo verbale.

Copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio custodito e riservato dell'Organismo stesso, istituito presso la sede dell'Azienda. A tale archivio possono accedere solo i membri dell'Organismo.

3.4 Attività di Reporting dell'Organismo nei confronti degli Organi societari

L'Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione almeno su base annuale e nei casi di urgenza può riferire direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, almeno su base annuale, l'Organismo prepara un rapporto scritto sulla propria attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale contenente una rappresentazione



delle attività svolte, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché dell'eventuale aggiornamento della identificazione delle attività sensibili.

Unitamente al rapporto scritto annuale viene predisposto e messo a disposizione un rendiconto delle spese sostenute con riferimento al budget originario.

L'Organismo dovrà segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione:

- qualsiasi violazione del Modello di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o dei terzi accertata direttamente;
- ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie.

Quando ritenuto opportuno e/o necessario le informative possono essere predisposte congiuntamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* predisposto o ricevuto dall'Organismo è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni. L'accesso al *database* e all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo; è consentito al Cda e al collegio sindacale richiedere con istanza motivata l'accesso a uno o più documenti riservati.

L'Organismo di Vigilanza tiene un protocollo numerato progressivamente in ordine di arrivo delle denunce. Le denunce anonime sono prese in considerazione solo ai fini dello svolgimento delle indagini dell'Organismo.

3.6 Obblighi di riservatezza

L'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e a rispettare la procedura organizzativa adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni.

L'Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso (con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello) e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in linea con il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

3.7 Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente con delibera dell'Organismo di Vigilanza ed informazione al Consiglio di Amministrazione della Società.